

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.  
In originale firmati

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARTOLI SERGIO

F.to BOVENZI DR. UMBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

che la presente deliberazione nr. 12

X viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal 01 APR. 2019 (art. 124 del D.Lgs.n. 267/2000)

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, del T.U. n. 1267/2000)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ozegna, li 01 APR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

BOVENZI DR. UMBERTO



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

Ozegna, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BOVENZI DR. UMBERTO



Verso il futuro

**COPIA**

**COMUNE DI OZEGNA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE  
PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addi venticinque del mese di marzo alle ore 21.35 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BARTOLI SERGIO	SINDACO	Presente
GRAZIANO GIOVANNI AGOSTINO	CONSIGLIERE	Presente
POZZO FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DELAURENTI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
CORTESE ARMANDA	CONSIGLIERE	Presente
SCALESE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
GALLO LASSERE LARA	CONSIGLIERE	Presente
COCO ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
CHIARABAGLIO CAV. IVO	CONSIGLIERE	Assente
VITTONI LUCA	CONSIGLIERE	Presente
GERMANO BRUNO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta l'assessore esterno e Vice Sindaco Sig.ra Bartoli Rosella

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. BOVENZI DR. UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARTOLI SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha disposto il rinvio al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del preventivo degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2014 avente ad oggetto "Approvazione dei Regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale" decorrenti dal 1/1/2014;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2018 ad oggetto "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2018";

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente/parzialmente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) con cui viene restituita agli Enti Locali l'autonomia impositiva bloccata nel 2016;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduce l'esenzione della TASI sull'abitazione principale, ad eccezione delle categorie di lusso A/1-A/8-A/9, a decorrere dall'esercizio 2016;

DATO ATTO che nel territorio comunale di Ozegna non esistono abitazioni di categoria A/1-A/8-A/9;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali è obbligatorio confermare per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

**Aliquota base : 0,88 %**

**Aliquota per fabbricati Categoria "D" esclusi fabbricati rurali: 1,03 % di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,27% a favore del Comune.**

**Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9: 0,48 %**

**Detrazione per l'abitazione principale: Euro 200,00 annua.**

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune aveva ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non sarebbe stata applicata ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale;

CONSIDERATO quindi di confermare la non applicazione della TASI come di seguito riportato:

**Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze – ABROGATA (ad eccezione delle categorie di lusso A/1-A/8-A/9 inesistenti nel territorio comunale di Ozegna)**

**Aliquota applicare a tutti gli altri immobili: 0 (zero) per mille; per azzeramento di aliquota ai sensi del Comma 676, dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013**

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti – T.A.R.I., la stessa continua a prevedere anche per l'anno 2019:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,

commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;

alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 11 di questa seduta, con cui è stato approvato il Piano Finanziario TA.RI. trasmesso dal Consorzio Canavesano Ambiente in data 15/02/2019 ed acquisito al prot. n. 899 del 18/02/2019 e conseguentemente si è provveduto all'approvazione del Piano stesso;

RITENUTO di approvarlo nel suo contenuto quale atto preliminare per l'approvazione delle tariffe TA.RI. 2019;

RITENUTO di ridefinire le tariffe TA.RI. per l'anno 2019, giusto il prospetto delle categorie e delle tariffe a seguire:

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile
1	0,74429	62,20156
2	0,86834	145,13698
3	0,95694	186,60468
4	1,02783	228,07239
5	1,09871	300,64088
6 o più	1,15188	352,47551

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Categoria	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61112	0,77834	1,38946
2	Campeggi, distributori carburanti	0,95862	1,21384	2,17246
3	Stabilimenti balneari	0,45534	0,57634	1,03168
4	Esposizioni, autosaloni	0,51526	0,65788	1,17314
5	Alberghi con ristorante	1,28215	1,62895	2,91110
6	Alberghi senza ristorante	0,95862	1,21384	2,17246
7	Case di cura e riposo	1,19827	1,51776	2,71603
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,35404	1,72347	3,07751
9	Banche ed istituti di credito	0,65905	0,83394	1,49298
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,33008	1,69011	3,02019
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,82137	2,30722	4,12859
	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere			
12		1,24620	1,57521	2,82141
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38999	1,75682	3,14682
	Attività industriali con capannoni di produzione			
14		1,09042	1,38989	2,48032
	Attività artigianali di produzione beni specifici			
15		1,30611	1,65305	2,95916
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,79962	7,35161	13,15123
17	Bar, caffè, pasticceria	4,36170	5,52621	9,88791
	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			
18		2,10895	2,67415	4,78311
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,84533	2,33317	4,17850
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			
20		7,26151	9,21406	16,47557
21	Discoteche, night club	1,24620	1,58633	2,83253

RITENUTO di determinare, ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale della Tassa Rifiuti, una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze domestiche che praticano un sistema di autocompostaggio o compostaggio domestico, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati sull'apposito regolamento;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	30 giugno
	2° Acconto	30 settembre
	Saldo	30 dicembre
	Versamento unica soluzione	30 settembre

Dato atto che sulla proposta di emendamento sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza amministrativa dell'atto;

Visto il T.U.L.E.L. 267/2000, nel quale, tra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile e alla correttezza amministrativa dell'atto;

Con votazione palese che ha sortito il seguente risultato:

Presenti n. 10 Astenuti n. 0 Votanti n. 10

Con n. 10 voti favorevoli n. 0 contrari

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera relativa all'approvazione dell'Imposta Unica Comunale per l'anno 2019.

Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019 come segue:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

<b>Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</b>	<b>4,8 per mille</b>
<b>Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili</b>	<b>8,8 per mille</b>
<b>Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D</b>	<b>10,30 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato</b>

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'eventuale individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze, come di seguito specificato:

<b>Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</b>	<b>ABROGATA (ad eccezione delle categorie di lusso A/1-A/8-A/9 inesistenti nel territorio comunale di Ozegna)</b>
<b>Aliquota per tutti gli altri fabbricati</b>	<b>0 (zero) per mille – azzeramento dell'aliquota</b>
<b>Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D</b>	<b>0 (zero) per mille</b>
<b>Aliquota per le aree edificabili</b>	<b>0 (zero) per mille</b>

di non introdurre per l'anno 2019 alcuna riduzione della TASI.

#### Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare per l'anno 2019, alla luce del Piano Finanziario approvato con propria precedente deliberazione n.4 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile
1	0,74429	62,20156
2	0,86834	145,13698
3	0,95694	186,60468
4	1,02783	228,07239
5	1,09871	300,64088
6 o più	1,15188	352,47551

UTENZE NON DOMESTICHE				
Cod.	Categoria	Tariffe Quota Fissa	Tariffe Quota Variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61112	0,77834	1,38946
2	Campeggi, distributori carburanti	0,95862	1,21384	2,17246
3	Stabilimenti balneari	0,45534	0,57634	1,03168
4	Esposizioni, autosaloni	0,51526	0,65788	1,17314
5	Alberghi con ristorante	1,28215	1,62895	2,91110

6	Alberghi senza ristorante	0,95862	1,21384	2,17246
7	Case di cura e riposo	1,19827	1,51776	2,71603
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,35404	1,72347	3,07751
9	Banche ed istituti di credito	0,65905	0,83394	1,49298
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,33008	1,69011	3,02019
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,82137	2,30722	4,12859
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,24620	1,57521	2,82141
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38999	1,75682	3,14682
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,09042	1,38989	2,48032
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,30611	1,65305	2,95916
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,79962	7,35161	13,15123
17	Bar, caffè, pasticceria	4,36170	5,52621	9,88791
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,10895	2,67415	4,78311
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,84533	2,33317	4,17850
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,26151	9,21406	16,47557
21	Discoteche, night club	1,24620	1,58633	2,83253

Di confermare i coefficienti di produzione del rifiuto come da tabella seguente:

N. Occup	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6	1,30	3,40

	Categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,2
2	Campeggi, distributori carburanti	0,8	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,8	6,55
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	9,3
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,5
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,04	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

- di confermare che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza dell'immobile, secondo lo schema seguente:

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti;

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, superiore a 70 mq: : tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all'intera superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti; Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di mantenere per l'anno 2019 le seguenti riduzioni delle tariffe TARI, a vantaggio delle categorie che dovranno sostenere i maggiori aumenti della tassa: riduzione del 40% per le utenze che ricadono nelle categorie 16, 17, 20;

-di determinare, ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale della Tassa Rifiuti, una riduzione del 10% sulla quota variabile delle utenze domestiche che praticano un sistema di autocompostaggio o compostaggio domestico, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati sull'apposito regolamento;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto	30 giugno
	2° Acconto	30 settembre
	Saldo	30 dicembre
	Versamento soluzione	unica 30 settembre

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente stante l'urgenza:

Presenti n. 10 Astenuti n. 0 Votanti n. 10

Con n. 10 voti favorevoli n. 0 contrari espressi in forma palese;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.LGS. n.267/2000.